



**COUNCIL OF  
THE EUROPEAN UNION**

**Brussels, 25 March 2014**

**8156/14**

---

**Interinstitutional File:  
2014/0011 (COD)**

---

**CLIMA 31  
ENV 319  
MI 308  
IND 118  
ENER 143  
ECOFIN 306  
TRANS 176  
COMPET 192  
CODEC 895  
INST 174  
PARLNAT 94**

**COVER NOTE**

---

from: Italian Senate  
date of receipt: 21 March 2014  
to: General Secretariat of the Council of the European Union

---

Subject: Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council concerning the establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme and amending Directive 2003/87/EC  
[doc. 5654/14 CLIMA 7 ENV 62 MI 71 IND 25 ENER 29 ECOFIN 69 TRANS 33 COMPET 46 CODEC 174- COM(2014) 20 final]  
= *Opinion<sup>1</sup> on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality*

---

Delegations will find attached the above-mentioned opinion.

---

---

<sup>1</sup> The translation of the following opinion may be available at the Interparliamentary EU information exchange site IPEX at the following address:  
<http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>

*Senato della Repubblica*  
*Il Presidente*

Roma, 21.03.2014  
Prot. n. 1216/ASS/17

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Ambiente del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (COM (2014) 20 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



(All.)

\_\_\_\_\_  
Signor Antonis Samaras  
Presidente del Consiglio dell'Unione europea  
1048 BRUXELLES

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII  
n. 57

**RISOLUZIONE DELLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Territorio, ambiente, beni ambientali)

(Estensore LANIECE)

*approvata nella seduta del 12 marzo 2014*

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO RELATIVA ALLA COSTITUZIONE E AL FUNZIONAMENTO  
DI UNA RISERVA STABILIZZATRICE DEL MERCATO NEL SISTEMA  
UNIONALE DI SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DEI GAS A EFFETTO  
SERRA E RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE (COM  
(2014) 20 DEFINITIVO)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

Comunicata alla Presidenza il 13 marzo 2014

TIPOGRAFIA DEL SENATO

La Commissione,

esaminato l'atto comunitario COM (2014) 20 definitivo,

ricordato che la proposta in esame modifica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 sul sistema unionale dello scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS) e istituisce una riserva stabilizzatrice del mercato mirante a compensare gli squilibri tra domanda e offerta di quote;

considerato che, essendo la tutela dell'ambiente l'obiettivo principale della proposta, la base giuridica è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale;

valutato che il sistema unionale di scambio delle quote di emissione (EU ETS) funziona come sistema armonizzato di regolazione del mercato del carbonio in tutto il territorio dell'Unione. L'Unione europea ha pertanto diritto ad agire in conformità al principio di sussidiarietà. La sua azione finalizzata a modificare una direttiva vigente non comporta una sottrazione di sovranità per gli stati membri. L'iniziativa della Commissione ha la finalità di migliorare il sistema di scambio delle quote di emissione e di garantire il rispetto dei *target* ambientali internazionali dell'Unione, obiettivo che può essere raggiunto solo al livello dell'Unione,

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

si sottolinea preliminarmente che il meccanismo di riserva proposto dalla Commissione europea rappresenta un primo passo nella giusta direzione, ritenendo tuttavia necessario rivedere alcuni parametri implementativi al fine di garantirne l'efficacia;

poiché l'implementazione del meccanismo a partire dal 2021 non permette di dare un segnale di breve periodo al mercato, si rende necessario anticipare l'introduzione del meccanismo di riserva al 2018;

gli aggiustamenti annuali ai volumi d'asta, sia in sottrazione che in addizione, non consentono di reagire in maniera adeguata agli *shock* che il sistema cerca di correggere, si ritiene pertanto necessario aumentare il volume dell'aggiustamento.